

REGOLAMENTO ELETTORALE

Approvato dall'Assemblea dei Soci del 07/02/99 (Delibera n° 176)

1. Le votazioni per il rinnovo delle cariche sociali hanno luogo in una domenica oppure in una qualsiasi altra giornata, stabilita in entrambi i casi dall'Assemblea dei Soci, la quale deciderà anche la durata e la decorrenza dall'ora iniziale a quella finale. Il seggio elettorale, proposto dal Consiglio di Amministrazione, dovrà essere approvato dall'Assemblea, la quale può anche deliberare sostituzioni parziali o totali dei membri proposti.
2. Si vota segnando con una crocetta o con un qualsiasi altro segno il candidato prescelto. E' consentito dare tante preferenze quanti sono i candidati da eleggere. La scheda riportante un numero di preferenze superiore a quello consentito è dichiarata nulla.
3. Il segno o la crocetta indicante la preferenza può essere apposto nella casella a fianco di ciascun candidato o anche fuori della casella purchè sia tale da permettere l'individuazione del candidato cui si intende accordare la preferenza. Nei casi in cui non è possibile accertare la individuazione di una o più preferenze la scheda è da intendersi valida, ma soltanto per quelle preferenze per le quali non esistono dubbi e sempre che il totale delle preferenze segnate non superi il numero dei candidati da eleggere.
4. Il voto viene espresso in forma segreta e soltanto tramite apposite schede legittimate dal seggio elettorale. E' da intendersi nullo il voto che non viene dato in forma segreta o che risulti da una scheda che lasci intravedere segni di possibile riconoscimento.
5. Il Socio che vota deve essere conosciuto direttamente dal seggio elettorale oppure deve presentare un qualsiasi documento di riconoscimento dal quale possa essere desunta la sua identità personale.
6. Il Socio che si trovi nelle condizioni di non potersi recare a votare può delegare, mediante apposita delega scritta, un familiare, anche non socio, che sia il coniuge, o a lui legato entro il terzo grado di parentela, e cioè i genitori, i figli, i fratelli e sorelle, i nonni e nipoti, o entro il secondo grado di affinità, vale a dire i suoceri, i generi e le nuore, i cognati, purchè, se non socio, sia partecipante nell'esercizio dell'impresa agricola del delegante, e, in ogni caso, non sia amministratore o sindaco o dipendente della società. Il familiare delegato, nel caso in cui la sua posizione di coniuge, parente o affine non sia conosciuta da almeno uno dei componenti il seggio, è tenuto a darne dimostrazione attraverso idonea documentazione.

"Nessuno può ricevere più di una delega."